

STATUTO

Articolo 1

Denominazione

La società è denominata:

"VERUM PARTNERS S.P.A."

Articolo 2

Sede

La società ha sede in Milano (MI).

La società potrà istituire altrove sedi secondarie, filiali, uffici, rappresentanze.

Articolo 3

Oggetto

La società ha per oggetto le seguenti attività:

- Prestazione di servizi e attività di consulenza, di analisi e di valutazione aziendale;
- Può assumere compiti di indirizzo, coordinamento e sorveglianza pertinenti le linee strategiche, i profili di gestione, l'impianto organizzativo, il sistema amministrativo, nonché i meccanismi operativi nei confronti delle società clienti e delle società partecipate, potendo provvedere all'accertamento ed alla prestazione in service alle medesime di operazioni strumentali allo sviluppo del core business di ciascuna;

Assunzione di partecipazioni, intendendosi per essa sia l'attività tipica della holding - che acquisisce, detiene e

gestisce partecipazioni allo scopo di stabilire legami economici durevoli con le partecipate, sia l'attività di acquisto e alienazione di partecipazioni a capitale di rischio a titolo di investimento di portafoglio;

Può provvedere alla fornitura, nei confronti delle società terze e società partecipate, dei servizi nei settori della contabilità, dell'amministrazione, della finanza, della gestione delle risorse umane, dell'informatica, dell'organizzazione tecnica e della produzione, della programmazione, della pianificazione, della ricerche di mercato e pubblicità, della comunicazione ed immagine, della formazione, della sicurezza, dell'Innovazione, di domiciliazione di società ed enti, nonché l'acquisto, la vendita ed il noleggio di elaboratori elettronici, loro accessori, componenti e parti di ricambio;

Prestazione di servizi commerciali, di consulenza, progettazione e marketing per conto proprio o di terzi, anche con il tramite di soggetti esterni alla società, nelle materie costituenti parte dell'oggetto sociale;

Inoltre, la società potrà svolgere attività in ambito dei servizi alle aziende clienti e alle aziende partecipate, anche attraverso il supporto professionale della forza lavoro dipendente.

Articolo 4

Durata

La durata della società è stabilita sino al 31 dicembre 2050.

Articolo 5

Domicilio

Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci e del revisore, per i loro rapporti con la società, è quello che risulta dai libri sociali.

A tal fine la società potrà istituire apposito libro, con obbligo per l'organo amministrativo di tempestivo aggiornamento.

Articolo 6

Capitale e azioni

Il capitale sociale è di euro 18.393.737,57 (diciottomilionitrecentonovantatremilasettecentotrentasette virgola cinquantasette) diviso in 18.393.737 (diciottomilionitrecentonovantatremilasettecentotrentasette) azioni.

La società potrà emettere azioni ordinarie (anche di categoria "A"), nonché azioni di categoria B, C o D.

Le azioni ordinarie sono nominative, indivisibili, liberamente trasferibili e conferiscono ai loro titolari uguali diritti. In particolare, ogni azione ordinaria attribuisce il diritto ad un voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie della Società nonché gli altri diritti patrimoniali e amministrativi ai sensi di statuto e di legge.

Le "Azioni B" attribuiscono gli stessi diritti delle azioni ordinarie fatta eccezione esclusivamente per quanto segue:

hanno diritto di voto limitato ai seguenti argomenti:

assemblee di approvazione del bilancio di esercizio;

assemblee straordinarie di modifica dello Statuto.

Le "Azioni C" attribuiscono gli stessi diritti delle azioni ordinarie fatta eccezione esclusivamente per quanto segue:

hanno diritto di voto subordinato al verificarsi delle seguenti condizioni:

che nell'assemblea si deliberi la quotazione della società nei mercati regolamentati.

Le "Azioni D" attribuiscono gli stessi diritti delle azioni ordinarie fatta eccezione esclusivamente per quanto segue:

sono prive del diritto di voto.

Le azioni sono rappresentate da titoli azionari.

Le partecipazioni e/o i diritti sociali e patrimoniali possono essere oggetto di intestazione fiduciaria esclusivamente in capo a società italiane operanti ai sensi della legge 1966/1939 e successive modifiche ed integrazioni; in tale caso, la titolarità effettiva e le conseguenti responsabilità sono ritenute in capo alla parte fiduciante.

Ove, ai sensi dell'art. 100-ter, comma 2 bis, D. Legislativo 24.2.1998, n. 58 (di seguito TUF), e nei casi ivi previsti, la sottoscrizione o l'acquisto di quote vengano effettuati

tramite intermediari abilitati alla resa di uno o più dei servizi di investimento previsti dall'articolo 1, comma 5, lettere a), b) ed e) del TUF, in nome proprio e per conto dei sottoscrittori o degli acquirenti, tutti i diritti attribuiti dal presente Statuto ai soci (esemplificativamente e non tassativamente: voto, co-vendita, recesso, ecc.) possono essere esercitati dall'intermediario in misura frazionata rispetto al valore della quota di cui sia intestatario, in modo tale da consentire l'esercizio dei diritti sociali ai proprietari delle diverse frazioni, eventualmente anche conferendo deleghe frazionate, in proporzione ad esse.

Articolo 7

Strumenti finanziari

La società può emettere strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi, escluso il diritto di voto nell'assemblea generale degli azionisti (2349 C.C.).

In deroga a quanto previsto dall'art. 2468, primo comma, del codice civile, le azioni della società, possono costituire oggetto di offerta al pubblico di prodotti finanziari, in Italia o all'Estero, anche attraverso i portali per la raccolta di capitali di cui all'art.30 del d.lgs.179 del 18.10.2012, convertito con modificazioni nella legge 221 del 17.12. 2012 con successive modificazioni e integrazioni.

Articolo 8

Obbligazioni

La società può emettere prestiti obbligazionari convertibili e non convertibili (2410 s.s. C.C.).

I titolari di obbligazioni devono nominare un rappresentante comune.

Articolo 9

Patrimoni destinati

La società può costituire patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi degli articoli 2447-bis e ss. c.c.

La deliberazione costitutiva è adottata dall'organo amministrativo a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Articolo 10

Finanziamenti

La società potrà acquisire dai soci finanziamenti a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico.

Il capitale potrà essere aumentato anche mediante conferimenti di beni in natura.

Articolo 11

Trasferimento delle azioni

Le azioni sono liberamente trasferibili.

Il socio che intende vendere o comunque trasferire in tutto

o in parte le proprie azioni dovrà darne comunicazione a tutti i soci risultanti dal libro soci mediante lettera raccomandata inviata al domicilio di ciascuno di essi indicato nello stesso libro; la comunicazione deve contenere le generalità del cessionario e le condizioni della cessione, fra le quali, in particolare, il prezzo e le modalità di pagamento.

I soci destinatari delle comunicazioni di cui sopra devono esercitare il diritto di prelazione per l'acquisto delle azioni cui la comunicazione si riferisce facendo pervenire al socio offerente la dichiarazione di esercizio della prelazione con lettera raccomandata consegnata alle poste non oltre otto giorni dalla data di spedizione (risultante dal timbro postale) della offerta di prelazione.

Nell'ipotesi di esercizio del diritto di prelazione da parte di più di un socio, le azioni offerte spetteranno ai soci interessati in proporzione alla partecipazione da ciascuno di essi posseduta.

Se qualcuno degli aventi diritto alla prelazione non potesse o non volesse esercitarla, il diritto a lui spettante si accresce automaticamente e proporzionalmente a favore di quei soci che, viceversa, intendono valersene e che non vi abbiano espressamente e preventivamente rinunciato all'atto dell'esercizio della prelazione loro spettante.

La comunicazione dell'intenzione di trasferire le azioni

formulata con le modalità indicate equivale a proposta contrattuale ai sensi dell'articolo 1326 c.c.

Pertanto il contratto si intenderà concluso nel momento in cui chi ha effettuato la comunicazione viene a conoscenza della accettazione dell'altra parte.

Da tale momento il socio cedente è obbligato a concordare con il cessionario la ripetizione del negozio in forma idonea all'iscrizione nel libro soci, con contestuale pagamento del prezzo come indicato nella denunziatio.

La disciplina del diritto di prelazione contenuta nel presente articolo non si applica ai Trasferimenti tra I soci che, pertanto, sono liberi.

L'intestazione a società fiduciaria operante ai sensi e per gli effetti della l. 1966/39 e successive modifiche ed integrazioni o la reintestazione da parte della stessa a favore dei fiducianti, loro eredi e successori "mortis causa", non è soggetta a quanto disposto dal presente articolo. Resta tuttavia inteso che, invece, l'eventuale mutamento della parte fiduciante rientrerà nel campo di applicazione della presente clausola, anche nell'ipotesi in cui la società fiduciaria detenesse l'intero capitale sociale per più fiducianti.

Non sono sottoposti al giudizio di gradimento i trasferimenti che avvengano tra fiduciante e società fiduciaria e viceversa.

Nel caso in cui i "Soci di Controllo" - per tali intendendosi il socio persona fisica o giuridica, ovvero più soci congiuntamente, che dispongono, direttamente o indirettamente, anche tramite patti parasociali, della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea decidano di cedere le proprie partecipazioni sociali per l'effetto di trasferire il controllo della società a terzi, deve osservarsi la seguente disciplina.

I "Soci di Controllo" dovranno procurare che il cessionario della loro partecipazione sociale offra irrevocabilmente di acquistare per iscritto, anche le partecipazioni sociali di tutti gli altri soci titolari del diritto di co-vendita, ad un prezzo unitario identico a quello offerto dall'acquirente ai "Soci di Controllo" stessi.

Il diritto di co-vendita è attribuito a tutti i soci, escluse le fondazioni bancarie, gli incubatori di start up innovative previsti dall'art. 25 del D.L. 179 del 18.10.2012, convertito con modificazioni in L. 221 del 17.12.2012 e successive modificazioni ed integrazioni, gli investitori professionali privati di diritto, individuati nell'Allegato 3, punto I, del Regolamento Consob in materia di intermediari, adottato con delibera n. 16190 del 29 ottobre 2007 e successive modifiche, nonché gli investitori professionali pubblici di diritto previsti dall'articolo 2 del decreto ministeriale 11 novembre 2011, n. 236 emanato

dal Ministero dell'economia e delle finanze.

I "Soci di Controllo", ai fini di consentire l'esercizio del diritto di co-vendita agli altri soci, comunicheranno agli stessi, per e-mail, al loro indirizzo risultante dal Registro delle Imprese, l'intenzione di cedere la loro partecipazione sociale insieme ad una copia dell'offerta scritta di acquisto irrevocabile delle quote di tutti gli altri soci, formulata dal terzo acquirente.

Ogni socio, potrà comunicare la propria intenzione di esercitare il diritto di co-vendita, entro e non oltre 20 giorni dalla data nella quale avrà ricevuto la relativa comunicazione dai "Soci di Controllo". I soci che non eserciteranno il loro diritto di co-vendita nel termine di cui al presente paragrafo si intenderanno decaduti dal relativo diritto, fermo restando il loro diritto di esercitare il diritto di co-vendita in relazione a qualsiasi successiva cessione di partecipazioni sociali che ricada nell'ambito di applicazione del presente articolo.

Qualora l'acquirente si rifiutasse di acquistare anche le quote messe in vendita dagli altri soci insieme a quelle dei "Soci di Controllo", la vendita al terzo sarà inefficace nei confronti degli altri soci e della società, salvo il caso in cui i "Soci di Controllo" non procedano loro stessi, contestualmente, all'acquisto di tutte le quote messe in vendita dagli altri soci al medesimo prezzo unitario offerto

dal terzo acquirente.

La vendita della quota dei "Soci di Controllo" insieme alle quote offerte in vendita dagli altri soci che hanno esercitato il diritto di co-vendita, ed il pagamento del relativo prezzo, dovranno avere luogo entro e non oltre 15 giorni dalla data in cui sarà cessato il periodo per l'esercizio del diritto di co-vendita, nel luogo ed all'orario fissati dall'acquirente. Ove i soci non diano corso alle formalità necessarie per il trasferimento della quota a favore dell'acquirente entro il predetto termine, si considereranno decaduti dall'esercizio del diritto di co-vendita che, conseguentemente, non potranno più vantare in relazione all'operazione di trasferimento delle partecipazioni sociali agli stessi già comunicata. In tal caso l'acquirente sarà libero di dare corso all'acquisto di tutte le altre partecipazioni sociali e nessun diritto potrà essere vantato dai soci decaduti dal diritto di co-vendita nei suoi confronti, in relazione alla predetta compravendita.

Laddove il trasferimento di partecipazioni sociali da parte dei "Soci di Controllo" che determini la perdita del controllo sulla società, abbia luogo nell'ambito di una serie di cessioni, compiute nell'arco temporale dei precedenti 12 mesi a favore del medesimo acquirente o di più acquirenti diversi, l'offerta di acquisto irrevocabile avente ad oggetto le quote degli altri soci dovrà essere

promossa dagli stessi "Soci di Controllo" al prezzo unitario più alto pagato nel corso delle predette transazioni.

La società ed i suoi amministratori non daranno corso ad annotazioni di trasferimenti di partecipazioni sociali che abbiano avuto luogo in violazione del presente articolo.

OBBLIGO DI COVENDITA:

Nel caso in cui i soci diversi dai "Soci di Controllo" non intendano usufruire del diritto di co-vendita previsto dall'articolo che precede, e l'offerta di acquisto formulata dall'acquirente abbia ad oggetto l'intero capitale sociale della società come condizione di efficacia dell'offerta di acquisto, deve osservarsi la seguente disciplina.

Tutti i soci diversi dai "Soci di Controllo", titolari o meno del diritto di co-vendita, sono tenuti a cedere la loro partecipazione sociale all'offerente che abbia offerto irrevocabilmente per iscritto di acquistare l'intero capitale sociale della società, ad un prezzo unitario identico a quello offerto dall'acquirente ai "Soci di Controllo" stessi.

L'obbligo di co-vendita è espressamente attribuito anche ai soci che non sono titolari del diritto di co-vendita, e cioè le fondazioni bancarie, gli incubatori di start up innovative previsti dall'art. 25 del D.L. 179 del 18.10.2012, convertito con modificazioni in L. 221 del 17.12.2012 e successive modificazioni ed integrazioni, gli

investitori professionali privati di diritto, individuati nell'Allegato 3, punto I, del Regolamento CONSOB in materia di intermediari, adottato con delibera n. 16190 del 29 ottobre 2007 e successive modifiche, nonché gli investitori professionali pubblici di diritto previsti dall'articolo 2 del decreto ministeriale 11 novembre 2011, n. 236 emanato dal Ministero dell'economia e delle finanze.

Ove il prezzo offerto dall'acquirente sia inferiore al valore che spetterebbe al socio dall'esercizio del diritto di recesso, il socio può esercitare il recesso, secondo la procedura prevista dal presente Statuto. In tale caso il termine per l'esercizio del recesso è il medesimo fissato per l'esecuzione dell'obbligo di co-vendita.

Ove il processo di valutazione della partecipazione del socio recedente conduca ad un valore inferiore rispetto a quello che il socio avrebbe ottenuto eseguendo l'obbligo di co-vendita, egli non potrà reclamare alcuna differenza o maggior valore, assumendosi il rischio inerente la valutazione prevista dal terzo comma dell'art. 2473 cod. civ..

La vendita della quota dei soci diversi dai "Soci di Controllo" in esecuzione dell'obbligo di co-vendita previsto dal presente articolo o, alternativamente, l'esercizio da parte degli stessi del diritto di recesso, dovranno avere luogo entro e non oltre 30 giorni dalla data in cui sarà

cessato il periodo per l'esercizio del diritto di co-vendita, nel luogo ed all'orario fissati dall'acquirente.

La società ed i suoi amministratori non daranno corso ad annotazioni di trasferimenti di partecipazioni sociali che abbiano avuto luogo in violazione del presente articolo.

In caso di sottoscrizione di patti parasociali i soci devono consegnare all'organo amministrativo una copia integrale dei patti parasociali sottoscritti e l'organo amministrativo è tenuto a curarne la pubblicazione sul sito internet della società. In caso di violazione del presente obbligo, oltre alle conseguenze di legge, i patti parasociali sono inopponibili alla società e ai soci non paciscenti.

Articolo 12

Recesso

Hanno diritto di recedere per tutte o parte delle loro azioni i soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti:

- a) la modifica della clausola dell'oggetto sociale, quando consente un cambiamento significativo dell'attività della società;
- b) la trasformazione della società;
- c) il trasferimento della sede sociale all'estero;
- d) la revoca dello stato di liquidazione;
- e) la modifica dei criteri di determinazione del valore dell'azione in caso di recesso;

f) le modificazioni dello statuto concernenti i diritti di voto o di partecipazione;

g) l'eliminazione di una o più cause di recesso previste all'articolo 12.2 del presente statuto;

h) in tutti gli altri casi previsti dalla legge.

Qualora la società sia soggetta ad attività di direzione e coordinamento ai sensi degli articoli 2497 e seguenti c.c., spetterà altresì ai soci il diritto di recesso nelle ipotesi previste dall'articolo 2497-quater c.c.

Il socio che intende recedere dalla società deve darne comunicazione all'organo amministrativo mediante lettera inviata con lettera raccomandata.

La raccomandata deve essere inviata entro quindici giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della delibera che legittima il recesso, con l'indicazione delle generalità del socio recedente, del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento, del numero e della categoria delle azioni per le quali il diritto di recesso viene esercitato.

Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una delibera, esso può essere esercitato non oltre trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.

Le azioni per le quali è esercitato il diritto di recesso non possono essere cedute ed i relativi titoli, se emessi, devono essere depositati presso la sede sociale.

Dell'esercizio del diritto di recesso deve essere fatta

annotazione nel libro dei soci.

Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se, entro novanta giorni, la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

Il socio ha diritto alla liquidazione delle azioni per le quali esercita il recesso.

Il valore delle azioni è determinato dagli amministratori, sentito il parere dell'organo di controllo, tenuto conto della consistenza patrimoniale della società e delle sue prospettive reddituali, nonché dell'eventuale valore di mercato delle azioni.

I soci hanno diritto di conoscere la determinazione del valore sopra indicato nei quindici giorni precedenti la data fissata per l'assemblea.

Ciascun socio ha diritto di prendere visione della determinazione di valore di cui sopra e ottenerne copia a sue spese.

Qualora il socio che esercita il recesso, contestualmente alla dichiarazione di esercizio del recesso si opponga alla determinazione del valore da parte dell'organo amministrativo, il valore di liquidazione è determinato, entro novanta giorni dall'esercizio del diritto di recesso tramite relazione giurata di un esperto nominato dal Tribunale nella cui circoscrizione ha sede la società, che

provvede anche sulle spese, su istanza della parte più diligente. Si applica l'articolo 1349, comma primo c.c.

Gli amministratori offrono in opzione le azioni del socio recedente agli altri soci in proporzione al numero delle azioni possedute.

Se vi sono obbligazioni convertibili, il diritto d'opzione spetta anche ai possessori di queste in concorso con i soci, sulla base del rapporto di cambio.

L'offerta di opzione è depositata presso il registro delle imprese entro quindici giorni dalla determinazione definitiva del valore di liquidazione, prevedendo un termine per l'esercizio del diritto d'opzione non inferiore a trenta giorni e non superiore a quarantacinque giorni dal deposito dell'offerta.

Coloro che esercitano il diritto d'opzione, purchè ne facciano contestuale richiesta, hanno diritto di prelazione nell'acquisto delle azioni che siano rimaste inoptate.

Le azioni inoptate possono essere collocate dall'organo amministrativo anche presso terzi.

In caso di mancato collocamento delle azioni, le azioni del socio che ha esercitato il diritto di recesso vengono rimborsate mediante acquisto dalla società utilizzando riserve disponibili anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 2357, comma terzo c.c.

Qualora non vi siano utili o riserve disponibili, deve

essere convocata l'assemblea straordinaria per deliberare la riduzione del capitale sociale o lo scioglimento della società.

Alla deliberazione di riduzione del capitale sociale si applicano le disposizioni dell'articolo 2445, comma secondo, terzo e quarto c.c.; ove l'opposizione sia accolta la società si scioglie.

Nelle ipotesi di intestazione fiduciaria delle partecipazioni sociali in capo a società fiduciaria di diritto italiano operante ai sensi della legge 1966/1939 e successive modifiche ed integrazioni, il diritto di recesso potrà essere esercitato dalla società fiduciaria anche solo per parte della partecipazione intestata ove la fiduciaria medesima dichiara di operare per conto di più fiducianti che hanno conferito istruzioni differenti, e ciò anche nell'ipotesi in cui la società fiduciaria detenga l'intero capitale sociale.

Articolo 13

Unico socio

Quando le azioni risultano appartenere ad una sola persona o muta la persona dell'unico socio, gli amministratori, ai sensi dell'articolo 2362 c.c., devono depositare per l'iscrizione nel registro delle imprese una dichiarazione contenente l'indicazione del cognome e nome o della denominazione, della data e luogo di nascita o di

costituzione, del domicilio o della sede e cittadinanza dell'unico socio.

Quando si costituisce o ricostituisce la pluralità dei soci, gli amministratori ne devono depositare la dichiarazione per l'iscrizione nel registro delle imprese.

L'unico socio o colui che cessa di essere tale può provvedere alla pubblicità prevista nei commi precedenti.

Le dichiarazioni degli amministratori devono essere riportate entro trenta giorni dall'iscrizione nel libro dei soci e devono indicare la data di tale iscrizione.

Articolo 14

Soggezione ad attività di direzione e controllo

La società deve indicare l'eventuale propria soggezione all'altrui attività di direzione e coordinamento negli atti e nella corrispondenza, nonché mediante iscrizione, a cura degli amministratori, presso la sezione del registro delle imprese di cui all'articolo 2497-bis, comma secondo c.c.

Articolo 15

Competenze dell'assemblea ordinaria

L'assemblea ordinaria delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge e dal presente statuto.

In particolare, l'assemblea ordinaria può approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari.

Sono inderogabilmente riservate alla competenza dell'assemblea ordinaria:

- a. l'approvazione del bilancio;
- b. la nomina e la revoca degli amministratori; la nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale e, quando previsto, del soggetto al quale è demandato il controllo contabile;
- c. la determinazione del compenso degli amministratori e dei sindaci, se non è stabilito dallo statuto;
- d. la deliberazione sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci.

Articolo 16

Competenze dell'assemblea straordinaria

Sono di competenza dell'assemblea straordinaria:

- a. le modifiche dello statuto;
- b. la nomina, la sostituzione e la determinazione dei poteri dei liquidatori;
- c. l'emissione degli strumenti finanziari di cui all'articolo 7 del presente statuto;
- d. l'emissione di prestiti obbligazionari convertibili di cui all'articolo 8 del presente statuto;
- e. le altre materie ad essa attribuite dalla legge e dal presente statuto.

L'attribuzione all'organo amministrativo di deliberare che per legge spettano all'assemblea, di cui all'articolo 31 del presente statuto, non fa venire meno la competenza principale dell'assemblea, che mantiene il potere di

deliberare in materia.

Articolo 17

Convocazione dell'assemblea

L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure entro centottanta giorni, qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società.

L'assemblea può essere convocata anche fuori dal Comune in cui è posta la sede sociale purchè in Italia o nel territorio di un altro Stato membro della Unione Europea.

In caso di impossibilità di tutti gli amministratori o di loro inattività, l'assemblea può essere convocata dal collegio sindacale, oppure mediante provvedimento del tribunale su richiesta di tanti soci che rappresentino almeno un decimo del capitale sociale.

L'avviso di convocazione deve indicare:

- il luogo in cui si svolge l'assemblea nonchè i luoghi eventualmente ad esso collegati per via telematica;
- la data e l'ora di convocazione dell'assemblea;
- le materie all'ordine del giorno;
- le altre menzioni eventualmente richieste dalla legge.

L'assemblea viene convocata mediante avviso comunicato ai

soci con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento come la lettera raccomandata ovvero mediante comunicazione all'indirizzo di posta elettronica comunicato dal socio, almeno otto giorni prima dell'assemblea.

Articolo 18

Assemblee di seconda e ulteriore convocazione

Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data di seconda convocazione per il caso in cui nell'adunanza precedente l'assemblea non risulti legalmente costituita. Le assemblee in seconda o ulteriore convocazione devono svolgersi entro trenta giorni dalla data indicata nella convocazione per l'assemblea di prima convocazione.

L'assemblea di ulteriore convocazione non può tenersi il medesimo giorno dell'assemblea di precedente convocazione.

Articolo 19

Assemblea totalitaria

Anche in mancanza di formale convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'assemblea la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo e la maggioranza dei componenti dell'organo di controllo.

In tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione (ed alla votazione) degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Articolo 20

Assemblea ordinaria: determinazione dei quorum

L'assemblea ordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita con l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale.

L'assemblea ordinaria in seconda o ulteriore convocazione è regolarmente costituita qualunque sia la parte di capitale sociale rappresentata.

L'assemblea ordinaria, in prima, seconda e in ogni ulteriore convocazione, delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti, fatta eccezione per la nomina e la revoca dell'organo amministrativo e la nomina del Collegio Sindacale, per cui occorre il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno l'80% del capitale sociale.

Articolo 21**Assemblea straordinaria: determinazione dei quorum**

L'assemblea straordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita e delibera con il voto favorevole di più della metà del capitale sociale.

In seconda convocazione l'assemblea straordinaria è validamente costituita con l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato in assemblea.

Tuttavia è comunque richiesto il voto favorevole di tanti

soci che rappresentino almeno l'80% del capitale sociale per

le delibere inerenti:

- a. il cambiamento dell'oggetto sociale;
- b. la trasformazione;
- c. lo scioglimento anticipato;
- d. la proroga della durata;
- e. la revoca dello stato di liquidazione;
- f. il trasferimento della sede sociale all'estero;
- g. l'emissione di azioni privilegiate;
- i. la modifica di statuto.

I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso ai sensi dell'articolo 12 del presente statuto.

Articolo 22

Norme per il computo dei quorum

Nel computo del quorum costitutivo non si considera il capitale sociale rappresentato da azioni prive del diritto di voto.

Le azioni proprie e le azioni possedute dalle società controllate sono computate ai fini del calcolo del quorum costitutivo e del quorum deliberativo, ma non possono esercitare il diritto di voto.

Le azioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea; le medesime azioni (salvo diversa

disposizione di legge) e quelle per le quali il diritto di voto non è esercitato a seguito della dichiarazione del socio di astenersi per conflitto di interessi non sono computate ai fini del calcolo delle maggioranze necessarie all'approvazione della delibera.

Nelle ipotesi di intestazione fiduciaria delle partecipazioni sociali in capo a società fiduciaria di diritto italiano operante ai sensi della legge 1966/1939 e successive modifiche ed integrazioni, anche nell'ipotesi in cui la società fiduciaria detenesse l'intero capitale sociale per più fiducianti, l'esercizio del diritto di voto da parte della società fiduciaria potrà avvenire in maniera divergente e tramite più delegati ove la fiduciaria medesima dichiara di operare per conto di più fiducianti che hanno conferito istruzioni differenti, e ciò anche in ipotesi di intestazione fiduciaria dell'intero capitale sociale.

Nelle ipotesi di intestazione fiduciaria delle partecipazioni sociali in capo a società fiduciaria operante ai sensi della legge 1966/1939 e successive modifiche ed integrazioni, i soci, prendono atto che l'esercizio dei diritti sociali da parte della società fiduciaria avviene per conto, su istruzioni e nell'esclusivo interesse del fiduciante effettivo proprietario della partecipazione, e che le conseguenti responsabilità operano in capo alla sola parte fiduciante;

Articolo 23

Rinvio dell'assemblea

I soci intervenuti che rappresentano un terzo del capitale sociale hanno il diritto di ottenere il rinvio dell'assemblea a non oltre cinque giorni, qualora dichiarino di non essere sufficientemente informati sugli argomenti all'ordine del giorno.

Articolo 24

Legittimazione a partecipare alle assemblee ed a votare

I soci (anche ai fini degli adempimenti di cui al terzo comma dell'articolo 2370 c.c.) devono almeno cinque giorni prima della data fissata per l'assemblea depositare presso la sede sociale i propri titoli (o certificati), al fine di dimostrare la legittimazione a partecipare ed a votare in assemblea.

Le azioni non possono essere ritirate prima della fine dell'assemblea.

Articolo 25

Rappresentanza del socio in assemblea: le deleghe

Fermi i divieti di cui all'articolo 2372 c.c., i soci possono partecipare alle assemblee anche mediante delegati. Essi devono dimostrare la propria legittimazione mediante documento scritto. La società acquisisce la delega agli atti sociali.

La delega può essere rilasciata anche per più assemblee.

Articolo 26

Presidente e segretario dell'assemblea. Verbalizzazione

L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico, dal presidente del consiglio di amministrazione o, in mancanza, dalla persona designata dagli intervenuti.

L'assemblea nomina un segretario anche non socio ed occorrendo uno o più scrutatori anche non soci. Non occorre l'assistenza del segretario nel caso in cui il verbale sia redatto da un notaio.

Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

Il verbale dell'assemblea deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione, e deve essere sottoscritto dal presidente, dal segretario o dal notaio.

Il verbale deve indicare:

- a) la data dell'assemblea;
- b) l'identità dei partecipanti ed il capitale sociale da ciascuno rappresentato (anche mediante allegato);
- c) le modalità e i risultati delle votazioni;
- d) l'identità dei votanti con la precisazione se abbiano votato a favore, contro, o si siano astenuti, anche mediante

allegato;

e) su espressa richiesta degli intervenuti, la sintesi delle loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

Articolo 27

Procedimento assembleare: svolgimento dei lavori

L'assemblea deve svolgersi con modalità tali che tutti coloro che hanno il diritto di parteciparvi possano rendersi conto in tempo reale degli eventi, formare liberamente il proprio convincimento ed esprimere liberamente e tempestivamente il proprio voto.

Le modalità di svolgimento dell'assemblea non possono contrastare con le esigenze di una corretta e completa verbalizzazione dei lavori.

L'assemblea potrà svolgersi anche in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, con modalità delle quali dovrà essere dato atto nel verbale.

Articolo 28

Modalità di voto

Il voto segreto non è ammesso. Il voto non riconducibile ad un socio è un voto non espresso.

Articolo 29

Assemblee speciali

Se esistono più categorie di azioni o strumenti finanziari, ciascun titolare ha diritto di partecipare alla assemblea speciale di appartenenza.

Le disposizioni dettate dal presente statuto in materia di assemblea e di soci, con riferimento al procedimento assembleare, si applicano anche alle assemblee speciali e alle assemblee degli obbligazionisti e dei titolari di strumenti finanziari, facendosi riferimento al codice civile.

Articolo 30

Annullamento delle deliberazioni assembleari

L'azione di annullamento delle delibere può essere proposta dagli amministratori, dal collegio sindacale o dai soci assenti, dissenzienti od astenuti, quando possiedono, anche congiuntamente, il cinque per cento del capitale sociale avente il diritto di voto con riferimento alla deliberazione impugnabile.

Articolo 31

Competenza e poteri dell'organo amministrativo

La gestione dell'impresa spetta esclusivamente agli amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale, ferma restando la necessità di specifica autorizzazione nei casi richiesti dalla legge o dal presente articolo.

Articolo 32

Divieto di concorrenza

Gli amministratori sono tenuti all'osservanza del divieto di concorrenza sancito dall'articolo 2390 c.c..

Articolo 33

Composizione dell'organo amministrativo

La società è amministrata da un amministratore unico o da un consiglio di amministrazione composto da due a sette membri.

Nel caso di Consiglio di Amministrazione composto da due membri l'eventuale revoca dell'amministratore delegato comporta la decadenza dell'intero consiglio di amministrazione.

Articolo 34

Nomina e sostituzione dell'organo amministrativo

Spetta all'assemblea ordinaria provvedere alla determinazione del numero dei membri dell'organo amministrativo e alla loro nomina.

Gli amministratori durano in carica per il periodo stabilito alla loro nomina e comunque non oltre tre esercizi e sono rieleggibili.

Essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal collegio sindacale, purchè la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea (o nell'atto costitutivo). Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva assemblea.

Qualora venga meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea (o nell'atto costitutivo), quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea per la sostituzione degli amministratori mancanti.

Gli amministratori così nominati scadono insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina.

In tal caso, l'assemblea per la nomina del nuovo consiglio è convocata d'urgenza dagli amministratori rimasti in carica.

Qualora vengano a cessare l'amministratore unico o tutti gli amministratori, l'assemblea per la nomina dell'amministratore o dell'intero consiglio deve essere convocata d'urgenza dal collegio sindacale, il quale può compiere nel frattempo gli atti di straordinaria amministrazione.

Articolo 35

Presidente del consiglio di amministrazione

Il consiglio di amministrazione, nella prima adunanza successiva alla sua nomina, elegge tra i propri componenti un presidente, ove non vi abbia provveduto l'assemblea.

Il presidente del consiglio di amministrazione convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.

Il consiglio nomina un segretario anche al di fuori dei suoi

membri.

Articolo 36

Organi delegati

Il consiglio di amministrazione può delegare, nei limiti di cui all'articolo 2381 c.c., parte delle proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi componenti, determinandone i poteri e la relativa remunerazione.

Il consiglio può altresì disporre che venga costituito un comitato esecutivo del quale fanno parte di diritto, oltre ai consiglieri nominati a farne parte, anche il presidente, nonché tutti i consiglieri muniti di delega.

Per la convocazione, la costituzione e il funzionamento del comitato esecutivo valgono le norme previste per il consiglio di amministrazione; le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti e dei votanti.

Al consiglio spetta comunque il potere di controllo e di avocare a sé le operazioni rientranti nella delega, oltre che il potere di revocare le deleghe.

Non possono essere attribuite agli organi delegati le competenze di cui all'articolo 2381, comma quarto c.c.

Gli organi delegati sono tenuti a riferire al consiglio di amministrazione ed all'organo di controllo gestionale con cadenza almeno trimestrale.

L'assemblea o organo amministrativo può nominare direttori generali, determinandone i poteri.

Articolo 37

Delibere del consiglio di amministrazione

Il consiglio si raduna nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, nella sede sociale o altrove, tutte le volte che ciò sia ritenuto necessario dal presidente, dal collegio sindacale.

La convocazione è fatta almeno cinque giorni prima della riunione con lettera da spedire mediante fax, telegramma o posta elettronica.

Nei casi di urgenza la convocazione può essere fatta con lettera da spedire mediante fax, telegramma o posta elettronica, con preavviso di almeno due giorni.

Il consiglio è validamente costituito con la presenza della maggioranza degli amministratori in carica e delibera:

- con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri presenti, salvo quanto più avanti previsto;
- con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti, qualora si intenda costituire un patrimonio destinato ad uno specifico affare ai sensi dell'articolo 9 del presente statuto.

I consiglieri astenuti o che si siano dichiarati in conflitto di interessi non sono computati ai fini del calcolo della maggioranza (quorum deliberativo).

Il consiglio può riunirsi e validamente deliberare anche mediante mezzi di telecomunicazione, purchè sussistano le

garanzie di cui all'articolo 27 del presente statuto.

Il consiglio di amministrazione è validamente costituito qualora, anche in assenza di formale convocazione, siano presenti tutti i consiglieri in carica e tutti i sindaci.

Le riunioni del consiglio sono presiedute dal presidente ovvero dall'amministratore più anziano per carica o, in subordine, per età.

Il voto non può essere dato per rappresentanza.

Articolo 38

Rappresentanza sociale

La rappresentanza della società spetta all'amministratore unico o al presidente del consiglio di amministrazione.

Spetta altresì ai consiglieri muniti di delega del consiglio.

L'organo amministrativo può nominare direttori generali, institori e procuratori fissandone i poteri ed i compensi.

Articolo 39

Remunerazione degli amministratori

Ai membri del consiglio di amministrazione spettano il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio ed un compenso determinati dall'assemblea all'atto della nomina.

L'assemblea può stabilire anche, a loro favore, un trattamento di fine mandato.

La remunerazione degli amministratori investiti della carica

di presidente, amministratore o consigliere delegato è stabilita dal consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale, nel rispetto dei limiti massimi determinati dall'assemblea.

L'assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.

Con riferimento all'articolo 11, comma 6, D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, la società assume a proprio carico, anche nei confronti delle pubbliche amministrazioni o degli enti che gestiscono i tributi, il debito per sanzioni conseguenti a violazioni che i rappresentanti della società commettano nello svolgimento delle loro mansioni e nei limiti dei loro poteri.

L'assunzione vale nei casi in cui il rappresentante abbia commesso la violazione senza dolo ed è in ogni caso esclusa quando chi ha commesso la violazione abbia agito volontariamente in danno della società.

È altresì esclusa nei casi in cui la colpa abbia quelle connotazioni di particolari gravità definite dall'articolo 5, comma 3, D.Lgs. n. 472/1997.

La particolare gravità della colpa si intende provata quando i giudici tributari, investiti della controversia, si saranno pronunciati in senso analogo o quando venga riconosciuto dallo stesso autore della violazione che le

prove fornite dall'ufficio o dall'ente accertatore sono tali da rendere evidente ed indiscutibile la macroscopica inosservanza di elementari obblighi tributari.

Articolo 40

Collegio sindacale

Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

Il Collegio Sindacale esercita altresì il controllo contabile.

L'assemblea elegge il collegio sindacale, costituito da tre sindaci effettivi e due supplenti, ne nomina il presidente e determina per tutta la durata dell'incarico il compenso dei presenti.

Per tutta la durata del loro incarico i sindaci debbono possedere i requisiti di cui all'articolo 2399 c.c. La perdita di tali requisiti determina la immediata decadenza del sindaco e la sua sostituzione con il sindaco supplente più anziano.

I sindaci scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha

effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito.

Il collegio sindacale si riunisce almeno ogni novanta giorni su iniziativa di uno qualsiasi dei sindaci.

Esso è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei sindaci.

Le riunioni possono tenersi anche con l'ausilio di mezzi telematici, nel rispetto delle modalità di cui all'articolo 27 del presente statuto.

Il controllo contabile puo' essere demandato ad un Revisore unico, ovvero qualora la società lo ritenga opportuno, ad una società di Revisione come previsto dall'articolo 2409 bis c.c..

Articolo 41

Bilancio e utili

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotto almeno il 5% (cinque per cento) da destinare a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, verranno ripartiti tra i soci in misura proporzionale alla partecipazione azionaria da ciascuno posseduta, salvo che l'assemblea non deliberi ulteriori accantonamenti a fondi di riserva straordinaria.

Articolo 42

Scioglimento e liquidazione

La società si scioglie per le cause previste dalla legge, e pertanto:

- a) per il decorso del termine;
- b) per il conseguimento dell'oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità a conseguirlo, salvo che l'assemblea, all'uopo convocata entro 30 giorni, non deliberi le opportune modifiche statutarie;
- c) per l'impossibilità di funzionamento o per la continuata inattività dell'assemblea;
- d) per la riduzione del capitale al di sotto del minimo legale, salvo quanto è disposto dall'articolo 2447 c.c.;
- e) nell'ipotesi prevista dall'articolo 2437-quater c.c.;
- f) per deliberazione dell'assemblea;
- g) per le altre cause previste dalla legge.

L'assemblea straordinaria, se del caso convocata dall'organo amministrativo, nominerà uno o più liquidatori determinando:

- a) il numero dei liquidatori;
- b) in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del consiglio di amministrazione, in quanto compatibile;
- c) a chi spetta la rappresentanza della società;
- d) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- e) gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativo.

Articolo 43

Clausola compromissoria

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un arbitro nominato dal Presidente del Tribunale competente in cui ha sede la società, il quale dovrà provvedere alla nomina entro 30 giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente.

Nel caso in cui il soggetto designato non vi provveda nel termine previsto, la nomina sarà richiesta, dalla parte più diligente, al Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede la società.

La sede dell'arbitrato sarà presso il domicilio dell'arbitro.

L'arbitro decide secondo diritto e determina come ripartire le spese dell'arbitrato tra le parti.

Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5.

La soppressione della presente clausola compromissoria deve essere approvata con delibera dei soci con la maggioranza di almeno i due terzi del capitale sociale.

I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso.

Le modifiche del contenuto della presente clausola compromissoria devono essere approvate con delibera dei soci con le maggioranze previste per le modifiche dell'atto costitutivo.

Nelle ipotesi di intestazione fiduciaria delle partecipazioni sociali in capo a una società fiduciaria di diritto italiano operante ai sensi della legge 23 novembre 1939 n.1966 e successive modifiche e integrazioni, i soci si impegnano, nelle controversie relative a rapporti societari, a consentire l'estromissione della società fiduciaria ai sensi dell'art. 111 c.p.c. e a proseguire il processo nei confronti della sola parte fiduciante, effettiva proprietaria della partecipazione.

Articolo 44

Disposizioni applicabili

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme previste dal codice civile per le società per azioni.

